

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

ISTRUZIONI

A COSA SERVE

Il modello deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare alternativamente all'Agenzia delle entrate:

- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
- la dichiarazione sostitutiva che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B);
- la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadro C). Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

Le suddette dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo (quadro A), per espressa previsione di legge, ha validità annuale.

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nella nota del 20 aprile 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di apparecchio televisivo.

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.

Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

Si ricorda che sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento i detentori di apparecchi radiofonici purché tali apparecchi siano collocati esclusivamente presso abitazioni private (art. 24, comma 14, della legge n. 449/1997).

Si evidenzia, infine, che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

ATTENZIONE: Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

DATI GENERALI

Dati del dichiarante

In questa sezione vanno indicati i dati anagrafici (Cognome, Nome, data e luogo di nascita e codice fiscale) del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione in qualità di erede

Se la dichiarazione sostitutiva è resa da un erede, nella relativa sezione vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto deceduto.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro deve essere compilato e firmato soltanto se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere.

Quadri compilati

A seconda del quadro compilato, va barrata la relativa casella.

Firma

Indicare la data e la firma del dichiarante.

QUADRO A

Dichiarazione sostitutiva di non detenzione

Il Quadro A va compilato per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo.

In particolare è possibile dichiarare:

- che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure
- che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

QUADRO B

Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito del canone

Il quadro B va compilato per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. E' il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate.

L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l'erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone. In questa sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

Nel campo "data inizio" deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando, ad esempio la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento. Nel caso di dichiarazione presentata da un erede nel campo "data inizio" deve essere indicata la data del decesso.

La "data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva. Se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.

QUADRO C

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Il quadro C va compilato per comunicare il venir meno dei presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva (ad esempio, nel caso di acquisto di un televisore, successivamente alla presentazione di una dichiarazione di non detenzione, va comunicato il venir meno dei presupposti della precedente dichiarazione).

In questo caso è necessario indicare nell'apposito campo la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.

QUANDO VA PRESENTATA

QUADRO A

Dichiarazioni sostitutive relative all'anno 2016

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

Dichiarazioni sostitutive relative agli anni 2017 e successivi

A decorrere dalle dichiarazioni relative all'anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l'intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

ATTENZIONE: nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell'abbonamento, anche per suggellamento.

QUADRO B

La dichiarazione sostitutiva di cui al "Quadro B" può essere presentata in qualunque momento dell'anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo. In particolare, se i presupposti (ad esempio, la data di variazione della residenza anagrafica o la data del decesso) ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno; se i presupposti ricorrono dal 2° gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.

QUADRO C

La "Dichiarazione di variazione dei presupposti" di cui al "Quadro C", che comporta l'addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

COME VA PRESENTATA

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali *Fisconline* o *Entratel* rilasciate dall'Agenzia delle entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in quest'ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.